

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1981

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili » (1380), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)	
PRESIDENTE	Pag. 606
FILETTI (MSI-DN)	606, 607
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	607
ROSI (DC), relatore alla Commissione	606

Disegni di legge in sede redigente

« Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » (524);	
« Istituzione del giudice di pace » (962), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri	

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 524; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 962) (1)

PRESIDENTE	Pag. 608, 612, 613 e <i>passim</i>
AGRIMI (DC)	622
COCO (DC), relatore alla Commissione	608, 612 614 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC)	611
FILETTI (MSI-DN)	609, 619, 620 e <i>passim</i>
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	612, 616, 619 e <i>passim</i>
GOZZINI (Sin. Ind.)	608, 616
GRAZIANI (PCI)	621
JANNELLI (PSI)	610, 619
RICCARDELLI (Sin. Ind.)	611, 612, 614 e <i>passim</i>
SICA (DC)	616
TEDESCO TATÒ (PCI)	614, 625
TROPEANO (PCI)	609, 617, 620 e <i>passim</i>

(1) Il disegno di legge n. 524, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Istituzione del giudice di pace ».

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili** » (1380), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Comunico che il relatore ha presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire, nel primo comma dell'articolo 1, le parole: « 31 ottobre 1981 » con le altre: « 30 giugno 1982 ». Il secondo tende ad aggiungere, dopo l'articolo 2, un articolo 3 del seguente tenore: « I valori bollati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati trasmessi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori dalle cancellerie giudiziarie ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, sono consegnati, in una o più volte, a cura ed a spese della Cassa anzidetta, al Deposito generale dei valori bollati di Roma che ne rilascia ricevuta contenente l'indicazione dell'importo complessivo dei valori bollati consegnati.

L'Ufficio del registro di Roma, con i fondi della riscossione, corrisponde alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori l'importo indicato nella ricevuta di cui al comma precedente, acquisendo la relativa documentazione ».

R O S I , relatore alla Commissione. Gli emendamenti si illustrano da sè. Il primo, infatti, è reso necessario dal fatto che la data

indicata dal primo comma dell'articolo 1 è già trascorsa e occorre lasciare ai colleghi della Camera il lasso di tempo necessario per l'approvazione definitiva del provvedimento; lasso di tempo che deve essere piuttosto abbondante, considerata la mole dei lavori parlamentari. Il secondo emendamento è ispirato dalla necessità che ha la Cassa di previdenza e assistenza di realizzare l'importo dei valori bollati.

F I L E T T I . Desidero fare qualche considerazione sul disegno di legge.

Non vi è dubbio che si tratta di una proroga necessitata dal fatto che gli uffici interessati non hanno potuto concludere le varie operazioni, e quindi il termine previsto originariamente dal disegno di legge per l'espletamento delle varie incombenze, che era stato fissato al 14 luglio 1981 e poi prorogato dalla Camera al 31 ottobre dello stesso anno, necessita di un ulteriore spostamento. Infatti, essendo decorso anche il secondo termine, evidentemente non può fare più stato e deve quindi essere valutata l'opportunità di spostarlo. Sono pertanto senz'altro d'accordo con l'emendamento in tal senso proposto dal relatore.

Vorrei però sottolineare l'opportunità di modificare anche il secondo comma dell'articolo 1. Già alla Camera era stato presentato un emendamento che elevava la percentuale in esso prevista dal 5 al 10 per cento e che fu poi ritirato per la necessità di proseguire celermente nell'esame del disegno di legge. Oggi tale necessità è venuta a cadere, dovendosi rinviare nuovamente il testo del disegno di legge alla Camera per le modifiche proposte dal relatore. Propongo allora che la percentuale del 5 per cento prevista al secondo comma dell'articolo 1 venga elevata al 10 per cento.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, sono egualmente favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

2ª COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Gli uffici di cancelleria, che non hanno provveduto agli incumbenti previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, debbono devolvere all'erario, a cura del dirigente, entro il 31 ottobre 1981, le somme ed i valori bollati risultanti dalla consistenza di cassa dei depositi costituiti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Dall'importo complessivo delle somme e dei valori bollati di cui al comma precedente va detratto il 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per avvocati e procuratori.

Le modalità di versamento all'erario saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

A quest'articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è del relatore e tende a sostituire, nel primo comma, le parole: « 31 ottobre 1981 » con le altre: « 30 giugno 1982 ».

Il secondo è del senatore Filetti e tende a sostituire, nel secondo comma, le parole: « 5 per cento » con le altre: « 10 per cento ».

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo al senatore Filetti di ritirare il suo emendamento in considerazione del fatto che, in occasione della discussione del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo fu indotto in errore da informazioni sbagliate che gli erano state fornite. La detrazione del 5 per cento è da ritenersi più che congrua.

F I L E T T I. Ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal relatore al primo comma, di cui ho dato lettura.

E approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

E approvato.

Ai fini di un migliore coordinamento del testo, propongo una modifica redazionale al secondo comma tendente a sostituire le parole: « Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori » con le seguenti: « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il secondo comma nel testo coordinato.

E approvato.

Metto ai voti il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

E approvato.

Art. 2.

Per i depositi definiti alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 59, resta fermo il diritto della parte alla restituzione, ove non sia maturata la prescrizione del termine previsto dall'articolo 10, primo comma, della legge predetta.

E approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3.

I valori bollati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati trasmessi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori dalle cancellerie giudiziarie ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, sono consegnati, in una o più volte, a cura ed a spese della Cas-

2^a COMMISSIONE48^o RESOCONTO SEN. (11 novembre 1981)

sa anzidetta, al Deposito generale dei valori bollati di Roma che ne rilascia ricevuta contenente l'indicazione dell'importo complessivo dei valori bollati consegnati.

L'Ufficio del registro di Roma, con i fondi della riscossione, corrisponde alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori l'importo indicato nella ricevuta di cui al comma precedente, acquisendo la relativa documentazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

E approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« **Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore** » (524);

« **Istituzione del giudice di pace** » (962), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 524, rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 962) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » e « Istituzione del giudice di pace », d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

(1) Il disegno di legge n. 524, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Istituzione del giudice di pace ».

Invito il relatore, senatore Coco, a riassumere i termini della questione in relazione al testo unificato predisposto dalla Sottocommissione.

COCO, *relatore alla Commissione.* Il testo sottoposto all'esame della Commissione è stato formulato dagli uffici del Ministero di grazia e giustizia in base alle indicazioni fornite dalla Sottocommissione circa gli accordi intervenuti in tale sede. Ho già avuto occasione di ricordare come i senatori democristiani ed il Governo avanzino riserve su tre punti ritenuti essenziali: la nomina del giudice di pace da parte del consiglio giudiziario anzichè da parte del Consiglio superiore della magistratura, che comunque potrebbe poi delegare qualche altro organo come il presidente della corte d'appello competente; l'interferenza dei consigli comunali nella procedura di nomina; e l'attribuzione al giudice di pace di una, sia pur limitata, giurisdizione penale. Tenuto conto del fatto che il testo unificato è frutto di una lunga e meditata discussione e di un serio approfondimento da parte della Sottocommissione, propongo che si addivenga ad un rapido accordo in ordine all'introduzione delle modifiche concernenti i punti in contestazione.

Invito comunque la Commissione a procedere ad un'approvazione sollecita del provvedimento.

GOZZINI. Poichè proprio io ho molto insistito perchè si pervenisse ad una rapida approvazione del provvedimento, sarò brevissimo. Il parere espresso, a nome del Governo, dal sottosegretario Gargani nel corso della seduta del 7 ottobre è stato tenuto presente negli emendamenti preannunciati dal relatore per quanto concerne l'eliminazione della competenza penale e l'interferenza dei consigli comunali nella procedura di nomina. Vi è poi la questione della nomina del giudice di pace da parte del Consiglio superiore della magistratura, sulla quale non ho motivi di opposizione.

Per quanto concerne la competenza in materia penale, mi pare di poter affermare che, dopo l'approvazione del disegno di legge di

2^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

modifica del sistema penale, tale competenza ha assunto ormai una dimensione assai limitata. In proposito, pertanto, la mia parte politica si asterrà. Per quanto riguarda, invece, l'eliminazione della partecipazione dei consigli comunali alla procedura di nomina (partecipazione già prevista in misura ridotta nell'originario disegno di legge d'iniziativa del ministro Bonifacio), si tratta di una questione di livello costituzionale. È vero che siamo in ritardo per quanto riguarda l'attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione, ossia della riforma dell'ordinamento giudiziario; che siamo in ritardo rispetto all'ultimo comma dell'articolo 102 concernente la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, interpretato in modo eccessivamente restrittivo e soltanto in funzione dei giudici popolari in corte d'assise. Siamo in ritardo anche considerando il secondo comma dell'articolo 506, che parla di magistratura anche elettiva. Abbiamo quindi la possibilità di una scelta tra la semplice rivitalizzazione del giudice conciliatore, al quale fino al 1920 era affidato fino all'80 per cento delle cause — percentuale scesa fino al 6 per cento del 1955 ed al 5 per cento di oggi — e il vedere tale rivitalizzazione in un quadro più complesso nel quale si istituisca un giudice di tipo nuovo, con l'evidenziazione di una partecipazione, sia pure minima, del consiglio comunale, per un rapporto più diretto col popolo.

Questo non si vuole e ne immagino anche la ragione: ma non posso addivenire a un emendamento comune e quindi il mio voto sarà contrario.

F I L E T T I . Condivido pienamente le osservazioni dal sottosegretario Gargani, avanzate nella seduta del 7 ottobre scorso e poi recepite dal collega Coco, riguardanti la disciplina da stabilire per i tre casi che sono stati prospettati: particolarmente sull'inibizione al giudice di pace di una competenza penale; sul sistema elettivo, proposto in ordine alla nomina del giudice di pace, con l'eliminazione dell'intervento dell'ente locale; sull'esigenza — più che opportunità — che la nomina del giudice di pace avvenga attra-

verso il Consiglio superiore della magistratura.

Mi sembra però che debba essere apportata una modifica, o debba essere quanto meno dato un chiarimento, circa la competenza del pretore, sia perchè non mi pare che essa debba essere limitata al valore di 4 milioni ma ritengo che andrebbe, in relazione alla incalzante svalutazione monetaria, elevata al valore di 5 milioni, sia perchè non mi sembra che vi siano delle regole chiare in ordine alla determinazione del valore nelle cause di natura immobiliare. Stabilire infatti che il pretore è competente per le cause relative a beni immobili di valore non superiore a lire 4 milioni non precisa come si debba procedere alla determinazione di tale valore.

Una volta vi era il riferimento al tributo, e cioè al reddito dominicale, per cui il valore della causa veniva determinato mediante un moltiplicatore; ora manca anche tale elemento, a seguito dell'introduzione della riforma tributaria, e pertanto vorrei sapere come debba regolarsi il pretore per decidere se la causa abbia un valore di 4 milioni, o meno o più; e se debba essere l'attore a determinare il valore della causa oppure, come è giurisprudenza, si debba fare riferimento ad elementi che possano emergere dagli atti.

Credo che qualcosa su questo punto dovremmo dire, perchè altrimenti si incontreranno spesso difficoltà nel determinare il valore delle cause di natura immobiliare, con un prolungamento eccessivo dell'*iter* processuale e della definizione dei giudici civili. Prego pertanto la Commissione di volersi soffermare sul rilievo che le ho sottoposto, anche in ordine alla determinazione della competenza per valore del pretore.

T R O P E A N O . Signor Presidente, ho avuto occasione, intervenendo in questa sede sull'argomento, di precisare quale sia il nostro punto di vista sul sistema delle nomine stabilito attraverso il lavoro della Sottocommissione. Noi ritenevamo e riteniamo che la Sottocommissione abbia visto una partecipazione assai ampia: in particolare ha sempre partecipato e presenziato il Governo, dando un apporto anche consistente all'elaborazione delle norme; e forse per la

prima volta noi, Sottocommissione parlamentare, abbiamo visto addirittura affidare al Ministero la materiale trasposizione delle conclusioni dei nostri lavori, le norme che oggi sono al nostro esame. Sicchè tutto faceva supporre che sul provvedimento non dovessero sorgere complicazioni di alcun tipo, ormai, perchè vi era stata la visione dei rappresentanti dei Gruppi, presso la Sottocommissione, unanime a quella che era la visione del Governo.

Ora non è che non si ammettano dei ripensamenti; abbiamo però detto sempre e ripetiamo anche oggi che su alcune questioni di principio da noi ritenute fondamentali non possiamo assolutamente transigere. La prima di tali questioni è quella dei compiti che erano stati demandati ai consigli comunali in relazione alla nomina del giudice conciliatore.

Ebbene, questo è un punto qualificante sul quale riteniamo che non si possa che votare, giacchè non intendiamo assolutamente derogare ai principi, alle considerazioni, alle riflessioni che ci hanno portati a trovare la stesura della Sottocommissione, alla fine, unanimemente approvata. Quindi su questo intendiamo arrivare necessariamente al voto.

Per quanto riguarda la nomina, pertanto, manteniamo le norme proposte.

Il relatore ha chiesto, in riferimento anche alle esigenze espresse dal Gruppo democristiano e da altri, di demandare al Consiglio superiore della magistratura le nomine stesse. Successivamente, quando si passerà all'esame della proposta di emendare la norma relativa al Consiglio superiore della magistratura, si proporranno eventualmente dei subemendamenti, da parte nostra, per rendere applicabile la proposta stessa.

Quanto al terzo punto, che riguarda la competenza penale, noi riteniamo che questo sia il momento ed il luogo più indicato per compiere tale passo in avanti e giungere alla soluzione, sia pure iniziale, del problema di attribuire una sia pur minima competenza penale al giudice di pace. Insisteremo quindi perchè la norma, così come è stata elaborata dalla Sottocommissione, sia approvata. Diciamo tuttavia che le norme attinenti all'attribuzione della competenza penale al giudice

conciliatore — poichè siamo convinti della validità di tale scelta — dovrebbero essere semmai stralciate dal provvedimento per essere esaminate poi disgiuntamente. Forse una maggiore riflessione, un più approfondito esame della situazione reale, dei riflessi che le nomine stesse avrebbero, se approvate, potrebbe portarci all'approvazione di una disposizione diversa, conciliativa delle varie esigenze espresse.

Queste sono le cose che ritenevo di dover dire per quanto riguarda le osservazioni e le proposte avanzate.

J A N N E L L I . Prendo la parola soltanto per affacciare una proposta su cui invito i commissari a riflettere.

Noi abbiamo approvato il disegno di legge sulla depenalizzazione e abbiamo previsto un sistema per l'opposizione alle determinazioni di carattere amministrativo che deve essere fatta al pretore. Ora, è chiaro che, al di là delle valutazioni — il provvedimento è ormai legge e non possiamo tornare indietro — dobbiamo individuare nel giudizio di opposizione un giudizio *sui generis* perchè si impugna, attraverso l'opposizione, un atto pur sempre amministrativo. Riteniamo che dovremmo approfittare dell'istituzione del giudice di pace per avviare a conclusione una svolta nella politica giudiziaria. Se, dopo aver approvato la depenalizzazione, gravemo gli uffici giudiziari pretorili della cognizione delle opposizioni, avremo risolto ben poco, per cui ritengo che questa sia la sede per maturare una riflessione. Se invece si riconoscesse al giudice di pace la competenza a conoscere delle opposizioni avverso le determinazioni amministrative, potremmo raggiungere il duplice obiettivo: aver sostanzialmente di ulteriori contenuti la funzione, la competenza e la giurisdizione del giudice di pace; liberare in modo definitivo gli uffici giudiziari da questi processi.

Dico questo perchè il giudice di pace è un giudice *sui generis*, per cui è veramente l'organo più idoneo a risolvere in via definitiva tutti i procedimenti nascenti da illeciti, già considerati reati e che sono ora stati depenalizzati. Pertanto, noi riteniamo di dover sottoporre ai commissari e a tutti i Gruppi queste

valutazioni e riflessioni perchè, così operando, noi raggiungeremo degli obiettivi molto utili per dare una svolta ed un segnale di novità alla politica giudiziaria fin qui seguita.

R I C C A R D E L L I . Intervengo su tre punti in modo telegrafico. La proposta caldeggiata oggi dal senatore Jannelli io l'avevo fatta informalmente in altra sede. Per rafforzare gli argomenti portati dal senatore Jannelli, vorrei ricordare anche che tutta la materia delle sanzioni amministrative resta praticamente, se non si utilizza il giudice di pace, senza nessuna tutela giurisdizionale perchè il sistema adesso previsto dei ricorsi in via amministrativa per alcune materie al pretore civile comporta costi tali che, dato l'oggetto delle condanne amministrative, esso è del tutto impraticabile.

L'altro punto investe il trasferimento della competenza per la nomina al Consiglio superiore con delega al presidente della corte d'appello (mi sembra che in questo modo si sia espresso il relatore). A parte il fatto generale, quello di favorire una tendenza del Consiglio superiore quale organo assorbente tutto, mi sembra che così si distacchi completamente la nomina del giudice di pace — che pure era nata dall'esigenza di avere un giudice inserito nella realtà locale — da ogni valutazione e collegamento con la realtà, ripeto, in cui il giudice è chiamato ad operare. Praticamente, si avrebbe un sistema di nomina attribuito ad un organo monocratico (sarà il presidente della corte d'appello a fare la nomina e a non voler ingolfare il Consiglio superiore con altre migliaia di piccole pratiche, dovendo esso occuparsi di fatti rilevanti), quindi con la sostituzione di un organo monocratico ad un organo collegiale, escludendo ogni discussione, ogni comparazione e confronto di idee sulla scelta del giudice di pace. Io non vedo quale controindicazione e quale pericolo derivi, invece, dall'attribuire ai consigli giudiziari questa scelta. Mi sembra che siano organi in grado di dare tutte le garanzie di indipendenza e di apoliticità che si richiedono per una scelta del genere; in più hanno il vantaggio di sottoporla, per lo meno, ad una discussione e ad un confronto operando nella realtà in cui lo

stesso giudice di pace che viene prescelto deve agire.

Per quanto riguarda la competenza penale, ricordo che anch'io manifestai delle perplessità sulla competenza penale del giudice di pace; il problema, però, è di non farne una questione nominalistica. Per competenza penale si intende una competenza che incide sulla libertà delle persone o in modo veramente rilevante sul loro patrimonio. Quando si parla invece di limitare la competenza del giudice di pace alle ammende, specialmente dopo la non convertibilità di pene detentive, a qualche lite che in sede giudiziaria viene chiamata « lite da cortile », non mi sembra che si sconvolga nessun sistema attribuendo questa limitatissima competenza che poi resta penale e stabilendo sul piano sostanziale quali saranno gli illeciti (una volta che, finalmente, la depenalizzazione è entrata nel nostro ordinamento e noi siamo decisi ad utilizzare la sanzione amministrativa) che meritano come sanzione la sola ammenda e non la sanzione penale detentiva e la multa.

Pertanto, faremmo un'opera di chiarezza e daremmo un contributo all'efficienza di queste strutture giudiziarie se effettivamente dessimo al giudice di pace la competenza a decidere in sede di opposizione tutte quelle che sono sanzioni sostanzialmente amministrative.

D I L E M B O . Per due dei tre punti trattati oggi, potrei rileggere il mio intervento del 17 luglio 1980 con il quale manifestai perplessità in ordine alle designazioni effettuate dai consigli comunali — per il pericolo di lottizzazione politica della nomina dei giudici di pace — e in ordine alla competenza penale degli stessi. Dissi anche, in quella sede, che l'Italia è il paese del certificato penale, per cui nessun reato è di scarsa rilevanza, anche se solo contravvenzionale, non solo agli effetti della pena che il reo deve subire, ma anche per le conseguenze connesse.

Ricordo anche a me stesso che non c'è stata mai concordanza di intenti e che si è svolto invece un dibattito molto aperto e valido. Il senatore Valiante manifestò in sede di discussione generale l'opinione che anche il

progetto governativo aveva fatto venir meno il giudice che in ogni comune contribuisce alla mediazione delle liti, perchè — disse — tutti e due i disegni di legge al nostro esame non tengono conto dell'importanza della funzione mediatrice che un giudice di pace deve svolgere nell'ambito di una piccola comunità.

A questa obiezione si poteva anche rispondere (così come ad altre obiezioni che sono state fatte) che non viviamo più in una società preminentemente agricola. Però in una società industrializzata come la nostra anche le piccole liti, del valore di 600.000 lire o di un milione, possono riguardare l'impresa di Milano che ha la possibilità di farsi assistere, nonostante la nostra legge, da avvocati di grido e il cittadino del piccolo comune che non ha alcun potere economico.

Per quanto riguarda le competenze penali da affidare al giudice di pace, consentitemi di ricordare l'opposizione del Consiglio superiore della magistratura, che ha fatto rilevare qualcosa di veramente importante. Se si affida competenza penale ad un giudice di pace — ha sostenuto il Consiglio superiore della magistratura — è necessario, quanto meno, prevedere che egli sia laureato in giurisprudenza, perchè altrimenti costituirebbe la parte debole del procedimento, non avendo preparazione giuridica e non per sua colpa, ma perchè solo diplomato (i maestri elementari e coloro che sono in possesso della maturità classica o scientifica non hanno, infatti, alcuna conoscenza del diritto), nei confronti di due parti assistite da avvocati (e non necessariamente avvocati di paese).

Potrei anche essere d'accordo con chi ha espresso sfiducia nei confronti dei laureati; questi ultimi, però, provengono dai diplomati e se il laureato in giurisprudenza non dà affidamento, molto meno lo dà il diplomato. Sono state ricordate, durante il dibattito, anche le esperienze di altri paesi. Va detto però che essi prevedono un giudice di pace attivo, non un giudice *super partes*, cioè un giudice che sia parte del processo e ne attivi la composizione.

Noi non possiamo prevedere, allo stato del nostro ordinamento e della nostra Costituzione, una tale figura di giudice. Prescinden-

do dalla posizione del senatore Coco, che è quella della Democrazia cristiana, ho voluto ricordare che le perplessità non sono postume, ma sono state sollevate durante tutta la discussione generale e, nella seduta del 17 luglio 1980, da me in particolare.

C O C O, *relatore alla Commissione*. Il Gruppo democristiano non si oppone alla proposta del senatore Tropeano tendente a stralciare la materia della competenza penale per un ulteriore approfondimento.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Jannelli, se questa viene inclusa nello stralcio, come relatore esprimerò la mia opinione; tuttavia il Gruppo democristiano chiede un momento di riflessione riservandosi di esaminarla con l'attenzione ed il riguardo che meritano sia il senatore Jannelli, sia la consistenza della proposta stessa.

R I C C A R D E L L I. Mi sembra che, per la parte che riguarda la competenza penale del giudice di pace, sia possibile parlare di stralcio in senso tecnico.

C O C O, *relatore alla Commissione*. Il Gruppo democristiano è contrario all'attribuzione della competenza penale al giudice di pace, ma esprime il suo accordo perchè non desidera creare contrasti.

P R E S I D E N T E. Mi sembra di dover prendere atto dell'orientamento della Commissione di procedere alla disgiunzione della discussione del disegno di legge n. 962 e, conseguentemente, allo stralcio delle disposizioni contenute nel testo unificato redatto in sede di Sottocommissione che a detto disegno di legge attengono, riguardando l'attribuzione di una giurisdizione penale al giudice di pace.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il senatore Gozzini ha ricordato che già in passato ho avuto occasione di fare alcune dichiarazioni, che mi parevano opportune allora e che mi sembrano tali ancora più oggi perchè non mi

pare che siano emerse opposizioni fra le varie parti.

Il relatore in qualche modo le ha recepite ed il Governo non può che ribadire la posizione già espressa.

Per quanto concerne la proposta del senatore Jannelli, credo che si possa cominciare l'esame dei vari articoli del testo presentato dalla Sottocommissione e, nel contempo, si possa riflettere anche sulla proposta stessa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 524, prendendo a base, per quanto lo concerne, il testo proposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

CAPO I.

DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Sede degli uffici del giudice di pace)

In ogni comune ha sede un giudice di pace.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni, in quelli divisi in quartieri a norma del testo unico della legge comunale e provinciale, nonchè in quelli con popolazione non inferiore ai 40 mila abitanti che abbiano ripartito il proprio territorio in circoscrizioni secondo la legge 8 aprile 1976, n. 278, possono essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, uffici distinti di giudici di pace, ciascuno con sede nel territorio di sua competenza.

Più comuni contigui possono chiedere che, in considerazione della loro situazione territoriale, del numero degli abitanti e di motivi di opportunità, sia istituito per essi un solo ufficio di giudice di pace. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, provvede con decreto, determinando la sede di tale ufficio.

A ciascun ufficio è addetto un giudice di pace supplente o possono esservi addetti, se necessario, più giudici di pace supplenti. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo sia del giudice di pace che del giudice di pace supplente, il presidente del tribunale, sentito il parere del consiglio giudiziario, può incaricare temporaneamente dell'ufficio il giudice di pace o il giudice di pace supplente di un ufficio vicino.

Qualora l'impedimento si protragga per oltre sei mesi si provvede a nuova nomina.

E approvato.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

Per la nomina a giudice di pace e a giudice di pace supplente sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere età non inferiore a 35 anni;
- f) avere la residenza nel comune in cui devono essere esercitate le funzioni di giudice di pace o di giudice di pace supplente o in un comune del mandamento in cui è compreso l'ufficio;
- g) avere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola di istruzione secondaria superiore.

E approvato.

Art. 3.

(Nomina nell'ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono nominati dal consiglio giudiziario nel cui distretto è compreso il comune sede dell'ufficio.

Ai fini previsti dal comma precedente, il presidente del consiglio giudiziario tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda corredata dai documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e da una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il presidente del consiglio giudiziario, ricevute le domande degli interessati corredate dai relativi documenti, ne trasmette copia al presidente del consiglio dell'ordine forense della circoscrizione nella quale è compreso l'ufficio a cui si riferisce la nomina, e al sindaco del comune di residenza del richiedente.

Il consiglio dell'ordine forense, sulla base degli elementi in suo possesso, esprime parere sulla idoneità del richiedente all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, con riferimento alla preparazione culturale e alla sua attività professionale.

Il consiglio comunale, appositamente convocato dal sindaco, con deliberazione adottata a scrutinio segreto, sulla base degli elementi in suo possesso esprime parere sulla idoneità del richiedente all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, con riferimento alle doti di indipendenza, di carattere e di prestigio, nonché alla conoscenza di rapporti e di problemi sociali della comunità nella quale egli è destinato ad operare, alla sua disponibilità di tempo ed alle condizioni di lavoro.

Decorsi novanta giorni dalla data della trasmissione degli atti, il consiglio giudiziario provvede sulle domande, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e l'assenza delle ragioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 e tenuto conto dei pareri espressi dal consiglio dell'ordine forense e dal consiglio comunale se e in quanto pervenuti entro il detto termine e di ogni altro elemento in suo possesso. A parità di

condizioni costituisce titolo preferenziale il possesso della laurea in giurisprudenza. Ove il parere del consiglio comunale sia stato negativo la domanda può essere egualmente accolta con specifica motivazione da parte del consiglio giudiziario.

La delibera di nomina è assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio giudiziario e la nomina è effettuata con decreto del presidente della Corte d'appello.

Se il consiglio giudiziario non provvede alla delibera di nomina entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al sesto comma, il presidente trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura, che provvede alla nomina.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Rosi e Sica un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura che può delegare, per tale nomina, il Presidente della Corte d'appello del distretto dove è compreso il comune sede dell'ufficio ».

T E D E S C O T A T Ò . Il nostro Gruppo propone un subemendamento tendente a sostituire le parole: « il Presidente della Corte d'appello » con le altre: « il consiglio giudiziario ».

R I C C A R D E L L I . Vorrei far osservare al senatore Coco che, per quanto concerne le competenze più importanti, il Consiglio superiore deve sentire il parere del consiglio giudiziario.

C O C O , relatore alla Commissione. Se si dice che il giudice di pace è nominato dal Consiglio superiore della magistratura ovvero, per delega, dal consiglio giudiziario, quest'ultimo non può più esprimere il proprio parere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento presentato dai senatori Tedesco Tatò e Tropeano tendente a sostituire,

nell'emendamento presentato dai senatori Rosi e Sica, le parole: « il Presidente della Corte d'appello » con le altre: « il consiglio giudiziario ».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai senatori Rosi e Sica.

È approvato.

I senatori Rosi e Sica hanno presentato un emendamento, consequenziale al precedente, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « il presidente del consiglio giudiziario » con le altre: « il presidente della Corte d'appello ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

È approvato.

I senatori Rosi e Sica propongono inoltre un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il presidente della Corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dai relativi documenti, le trasmette al Consiglio superiore della magistratura ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Rosi e Sica propongono infine un emendamento tendente a sopprimere i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

(Nomina nell'ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura che può delegare, per tale nomina, il Presidente della Corte d'appello del distretto dove è compreso il comune sede dell'ufficio.

Ai fini previsti dal comma precedente, il presidente della Corte d'appello tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda corredata dai documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e da una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il presidente della Corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dai relativi documenti, le trasmette al Consiglio superiore della magistratura.

È approvato.

Art. 4.

(Corsi per i giudici di pace)

Il Consiglio giudiziario organizza per tutti i giudici di pace del distretto, subito dopo la nomina, corsi professionali trimestrali.

Il Consiglio giudiziario predispone altresì i mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace.

È approvato.

Art. 5.

(Durata dell'ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti durano in carica 4 anni e non possono essere riconfermati.

2^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

Il senatore Sica ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« I giudici di pace e i giudici di pace supplenti durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati nell'ufficio per una sola volta ».

S I C A . Il giudice di pace, nel corso dei quattro anni di carica, potrà formarsi soltanto una conoscenza superficiale dell'ambiente nel quale opera. Una durata in carica più potratte nel tempo potrebbe consentirgli di svolgere con maggiore incisività la propria funzione. Inoltre, il testo proposto dalla Sottocommissione prevede l'impossibilità della riconferma in carica, ma non prevede il caso in cui i non riconfermati possono essere nuovamente nominati in seguito.

G O Z Z I N I . Considero l'emendamento pericolosissimo, perchè otto anni di carica rappresentano un periodo troppo lungo e si correrebbe il rischio della sindacalizzazione dei giudici onorari, che sono 20.000, una massa non trascurabile anche dal punto di vista elettorale.

C O C O , *relatore alla Commissione*. Si potrebbe modificare l'attuale testo dell'articolo 5 stabilendo che il giudice di pace dura in carica cinque anni. Propongo pertanto di sostituire il testo dell'articolo con il seguente: « I giudici di pace e i giudici di pace supplenti durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati nè più nominati ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il giudice di pace, votato da una maggioranza in sede di consiglio comunale, vedrà davanti a sè solo una piccola minoranza che si oppone. Questo avrà conseguenze soprattutto nei piccoli centri.

G O Z Z I N I . Teniamo da parte la questione della politicizzazione o, più correttamente, della partitizzazione. Otto anni diventano una categoria.

C O C O , *relatore alla Commissione*. Tutto sommato, avendo anche ascoltato il parere del Governo si potrebbe concludere con la proposta relativa ai cinque anni dicendo che non possono essere immediatamente riconfermati neppure in altra sede.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Cioè che non possono essere immediatamente rinominati.

P R E S I D E N T E . Sarebbe meglio dire che nel quinquennio successivo non possono essere riconfermati neppure in altra sede.

C O C O , *relatore alla Commissione*. D'accordo; ma allora è meglio usare il termine « nominati » anzichè « riconfermati ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cocco tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

(Durata dell'ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti durano in carica cinque anni. Non possono essere nominati neppure in altra sede per il quinquennio successivo.

È approvato.

Art. 6.

(Incompatibilità)

L'ufficio di giudice di pace e di giudice di pace supplente è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, consigliere provinciale e comunale, segretario del comune in cui ha sede l'ufficio o segretario di uno dei comuni su cui l'ufficio ha giurisdizione, membro del consiglio di circoscrizione di tali comuni;

2ª COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

b) magistrato o impiegato dell'amministrazione giudiziaria in attività di servizio;

c) appartenente alle Forze armate dello Stato in attività di servizio;

d) impiegato dell'Amministrazione dell'interno in attività di servizio;

e) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

È approvato.

Art. 7.

(Divieto di assistenza professionale)

L'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice di pace o di giudice di pace supplente, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, nè può rappresentarle davanti agli uffici di giudice di pace del circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene.

Riguardo ai giudizi da lui decisi, non può rappresentare le parti nei gradi successivi.

È approvato.

Art. 8.

(Decadenza e dispensa dall'Ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti decadono dall'ufficio per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), f) dell'articolo 2, o per causa sopravvenuta di incompatibilità.

Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

Tutti i predetti provvedimenti sono adottati dal consiglio giudiziario territorialmente competente o, in mancanza, dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dai presidenti delle corti di appello.

Il senatore Coco ha proposto un emendamento tendente a soprimere, nel terzo com-

ma, le parole: « dal consiglio giudiziario territorialmente competente o, in mancanza, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti i primi due commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato al terzo comma dal relatore

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 9.

(Revoca dall'ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti, in caso di interdizione o in caso di grave o abituale violazione dei propri doveri, possono essere revocati dall'ufficio dal consiglio giudiziario territorialmente competente con le forme previste per la dispensa dal servizio dei magistrati ordinari dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511.

T R O P E A N O . In questo caso, non vi deve essere la delega. Il provvedimento è di tale importanza che va devoluto esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura.

C O C O , *relatore alla Commissione.* Accogliendo il suggerimento del collega Tropeano, propongo un emendamento tendente a sostituire le parole: « dal consiglio giudiziario territorialmente competente » con le seguenti: « dal Consiglio superiore della magistratura ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti

2^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO SEN. (11 novembre 1981)

l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Coco.

È approvato.

Il senatore Venanzi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, prima della parola « violazione », le parole: « grave o abituale »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 10.

(Natura onoraria dell'ufficio)

L'ufficio è onorario.

A coloro che lo ricoprono è corrisposto un compenso di lire venticinquemila per ogni udienza di trattazione, per non più di quindici udienze mensili.

È approvato.

Art. 11.

(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario)

Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria designato dal sindaco e quelle degli uffici giudiziari dai messi comunali.

Dipendenti del comune designati dalla giunta comunale sono posti a disposizione del giudice di pace, anche per giorni ed ore limitati, per svolgere le attività del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonchè quelle di commesso, secondo le esigenze richieste dall'entità degli affari trattati.

Il Ministro di grazia e giustizia può autorizzare i comuni che versino in condizioni di particolare necessità, e che non possano provvedere a norma dei commi precedenti,

ad assumere, anche temporaneamente, dipendenti in soprannumero da destinare agli uffici del giudice di pace, provvedendo direttamente ai relativi oneri.

Fermo quanto previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, in ordine alle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari, i comuni provvedono altresì alla fornitura degli edifici e all'arredamento degli uffici dei giudici di pace.

È approvato.

Art. 11-bis.

(Giorni delle udienze)

Il giudice di pace può tenere udienze anche nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane e serali.

È approvato.

Art. 12.

(Consorzi fra comuni)

I comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale per provvedere alla gestione dei servizi inerenti al funzionamento degli uffici di giudice di pace.

È approvato.

Art. 13.

(Rinvio)

La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata in conformità delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Ai giudici di pace si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre norme di ordinamento giudiziario.

R I C C A R D E L L I. È in contrasto con la sanzione esplicita prevista nella revoca.

2^a COMMISSIONE48^o RESOCONTO SEN. (11 novembre 1981)

J A N N E L L I. Ritengo che il secondo comma sia da sopprimere perchè coinvolge una serie infinita di problemi. Presento, pertanto, un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

F I L E T T I. L'articolo 13 non si riferisce soltanto alla sorveglianza sugli uffici del giudice di pace, è una norma di carattere generale e si riferisce anche a tutte le altre norme dell'ordinamento giudiziario compatibili, indipendentemente dalla sorveglianza.

R I C C A R D E L L I. Il secondo comma si rivela poco opportuno; c'è, però, la esigenza di dare una conclusione al primo comma.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le conseguenze relative al primo comma si potrebbero rinviare al momento in cui si deciderà circa l'ordinamento giudiziario.

J A N N E L L I. È sufficiente la soppressione del secondo comma; ritengo che non sia opportuno richiamare l'ordinamento giudiziario.

F I L E T T I. Se si sopprime il secondo comma, si deve modificare la rubrica: non è rinvio ma sorveglianza.

P R E S I D E N T E. È una giusta osservazione.

J A N N E L L I. Accogliendo il suggerimento del senatore Filetti, propongo, signor Presidente, un emendamento tendente a sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Sorveglianza ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Jannelli tendente a sopprimere il secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Jannelli sostitutivo della rubrica.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 13 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 13.

(*Sorveglianza*)

La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata in conformità delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

È approvato.

Art. 14

(*Funzioni del giudice di pace*)

Il giudice di pace ha funzione conciliativa ed esercita la giurisdizione attribuitagli in materia civile e penale.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto o l'equità in conformità del disposto degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Rosi un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « e penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

È approvato.

2^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

L'articolo 15 del testo proposto dalla Sottocommissione, riguardante la materia della competenza penale del giudice di pace, viene espunto dal testo.

Passiamo all'articolo 16, di cui do lettura:

CAPO II NORME DI PROCEDURA

Art. 16.

(Competenza del giudice di pace)

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *(Competenza del giudice di pace)*. — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore alle lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Entro gli stessi limiti di valore stabiliti dal comma precedente, il giudice di pace è altresì competente per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili.

Il giudice di pace è altresì competente, qualunque ne sia il valore:

a) per le cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio;

b) per tutte le cause di opposizione alla ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale;

c) per i provvedimenti previsti dall'articolo 145 del codice civile.

Per le cause di risarcimento del danno a cose conseguente alla circolazione dei veicoli, il giudice di pace è competente sino al valore di lire due milioni.

Il giudice di pace è infine competente per tutte le altre cause attribuite dalla legge alla sua competenza ».

È approvato.

Art. 17.

(Competenza per valore del pretore)

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire quattro milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Filetti un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nelle cause concernenti beni immobili, il valore è determinato moltiplicando per venti il relativo reddito annuale dichiarato ai fini fiscali nella denuncia tributaria, presentata per l'anno precedente alla promozione del processo ».

T R O P E A N O. Per i cespiti agrari i redditi sono due.

F I L E T T I. Nelle cause immobiliari, fino all'entrata in vigore della riforma della legge tributaria, era previsto il sistema di determinazione del valore della causa facendo riferimento al reddito dominicale del bene. Ora, l'imposta sui fabbricati e quella sui terreni non ci sono più. Quindi, non si può più fare riferimento a questo criterio. Normalmente, si è detto che si tratta di cause di valore indeterminato, per cui vanno a finire tutte nella competenza del tribunale. Altri giudici hanno detto che si determina il valore in base agli elementi che possono emergere dagli atti del processo; il che dà luogo a difficoltà di interpretazioni pratiche, e a volte ci si rimette alla soggettività di chi vuole determinare il valore. Ho pensato allora che dovremmo trovare un criterio di natura obiettiva e tale criterio, a mio avvi-

2^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

so, si può trovare nel reddito annuale del bene moltiplicato per venti. A mio parere, il reddito deve essere quello che si denuncia l'anno precedente alla promozione del giudizio nella dichiarazione dei redditi, in modo da dare obiettività al sistema.

G R A Z I A N I. La dichiarazione dei redditi non è un documento pubblico.

F I L E T T I. Annualmente è stabilito il criterio per la determinazione del valore con un certo coefficiente. Mi pare, signor Presidente, che questo sia l'unico sistema possibile.

P R E S I D E N T E. Quello che afferma il senatore Filetti è giusto fino ad un certo punto. Se si segue questo discorso, bisognerebbe modificare il codice di procedura civile negli articoli in cui è determinata la competenza nelle particolari cause relative ai beni immobili.

F I L E T T I. Si potrebbe affermare che è abrogato l'articolo concernente le cause relative a beni immobili.

T R O P E A N O. Circa la proposta di modifica del senatore Filetti, credo che bisognerebbe arrivare ad una specificazione soprattutto per quanto riguarda gli immobili agrari.

Infatti, mentre per gli immobili urbani non sorge problema in quanto unico è il dato preso a base ai fini della determinazione del reddito da denunciare, per gli immobili agrari i dati sono due: il reddito agrario e quello dominicale.

È necessario perciò precisare a quale di questi bisogna fare riferimento perchè, diversamente, arriveremmo a determinare il reddito sulla base del cumulo dei due redditi che verrebbero denunciati. Mi pare, quindi, che una specificazione sia indispensabile.

Per quanto riguarda una modifica della norma relativamente al giudice del processo penale, a mio avviso il problema non si pone in questo momento perchè dobbiamo preoccuparci soltanto di trovare una norma di procedura circa la determinazione del valo-

re che attiene alla competenza del giudice di pace.

Dico questo perchè fra qualche giorno ci troveremo ad affrontare la discussione e lo esame del disegno di legge sulla riforma di tutto il processo civile ed in quella sede, a mio avviso, più organicamente dovremo vedere tali questioni.

P R E S I D E N T E. Ma non le sembra che nel momento in cui andiamo ad attribuire la competenza al giudice di pace, implicitamente stabiliamo la competenza degli altri? Se non è del giudice di pace di chi è allora la competenza? Ed in questa maniera non modifichiamo l'articolo 15?

T R O P E A N O. È vero, signor Presidente, però, per quanto riguarda la competenza, se poniamo mano alla modificazione di una norma, dobbiamo necessariamente esaminare anche tutte le altre riguardanti la determinazione della competenza del processo civile; il che ci porterebbe veramente molto lontano. Questa è la mia preoccupazione.

F I L E T T I. In base all'esperienza che ho maturata dal 1973 ad oggi, affermo che questo è un problema che grava fortemente sul corso normale dei giudizi perchè ci sono state e ci sono molte cause per discutere sulla competenza in materia di diritti immobiliari. Ora noi verremmo ad aggravare ulteriormente l'inconveniente perchè, mentre in precedenza era stabilito il *modus* di determinare il valore delle cause rientranti nella competenza del pretore (e ciò era determinato con riferimento ad un fatto obiettivo, il reddito dominicale) ed era contenuto in un *quantum* piuttosto limitato, ora stiamo elevando in maniera rilevante il valore e non sappiamo con certezza quando sarà competente il pretore e quando il tribunale.

Corriamo il rischio che la maggior parte delle cause di natura immobiliare diventino di competenza del pretore, oppure che chi « se ne vuole lavare le mani » sentenzi che sono di valore indeterminato, con il risultato che esse finiscano nella quasi totalità in tribunale. Possiamo lasciare una situazione di questo genere?

2ª COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

R I C C A R D E L L I. Si pone un'altra difficoltà: chi inizia un giudizio da atto come fa a conoscere la dichiarazione dei redditi del convenuto?

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono d'accordo sull'emendamento del senatore Filetti, ma il problema esiste.

C O C O, *relatore alla Commissione*. Capisco l'importanza delle osservazioni fatte dal senatore Filetti, però non mi pare che, in questa sede, possiamo modificare il criterio per stabilire la competenza dei vari giudici in relazione al valore.

Propongo pertanto l'approvazione del testo attuale rimandando la soluzione alla riforma del codice di procedura civile.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Filetti, di cui ho dato lettura.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

A G R I M I. Dichiaro di votare contro l'articolo 17 perchè sono contrario a qualsiasi modifica della competenza civile e penale del pretore. Auspico infatti l'abolizione della funzione pretorile e vorrei che nel frattempo la situazione rimanesse immutata.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Art. 18.

(Assistenza del difensore)

Il primo e secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Davanti ai giudici di pace le parti possono stare in giudizio senza ministero di

difensore, quando il valore della causa non eccede le lire cinquecentomila.

Davanti ai giudici di pace quando il valore della causa eccede le lire cinquecentomila e davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o coll'assistenza di un difensore ».

È approvato.

Art. 19.

(Giudizio di equità)

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire cinquecentomila e che riguardano diritti disponibili delle parti ».

È approvato.

Art. 20.

(Abrogazione)

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è abrogato.

È approvato.

Art. 21.

(Disposizioni per il procedimento davanti al giudice di pace per le cause di limitato valore. Conciliazione non contenziosa)

Il Capo II del Titolo II del Libro II del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE NELLE CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE A CINQUECENTOMILA LIRE E PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE NON CONTENZIOSA

Art. 319. - *(Rappresentanza davanti al giudice di pace)*. — Salvo quanto disposto per l'assistenza nel giudizio, davanti al giudice di pace le parti possono farsi rap-

presentare da un procuratore generale o speciale, munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le parti possono altresì farsi rappresentare dal coniuge, da un parente o da un affine che sia munito di procura scritta in calce al ricorso, con firma autenticata. Il mandato può essere conferito anche con dichiarazione resa davanti al giudice di pace.

Il mandato, comunque conferito, comprende sempre il potere di transigere e conciliare la controversia.

Art. 320. - (*Forma della domanda*). — Davanti al giudice di pace, la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto.

La domanda si può anche proporre verbalmente, e in tal caso il giudice di pace ne fa redigere processo verbale.

Art. 321. - (*Costituzione delle parti*). — Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale di cui all'articolo precedente, il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di trattazione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, almeno trenta giorni prima dell'udienza e non meno di quaranta giorni prima, se la notificazione debba effettuarsi all'estero.

Il convenuto può costituirsi o mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, oppure direttamente davanti al giudice di pace nella prima udienza.

All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

Quando la domanda riconvenzionale è proposta all'atto della costituzione in udienza, l'attore può chiedere il rinvio della causa per proporre le sue difese.

Le parti che non lo abbiano già fatto precedentemente debbono eleggere domicilio

con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Art. 322. - (*Litisconsorzio necessario e intervento volontario*). — Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice di pace fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento, nonchè l'atto introduttivo e quello di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo precedente.

L'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 ha luogo non oltre la prima udienza con le modalità indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 322-bis. - (*Trattazione e istruzione probatoria della causa*). — Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice di pace ai fini della decisione.

La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte di chi è rappresentante a norma dell'articolo 319, è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Nella prima udienza, quando la conciliazione non sia riuscita, il giudice, se la causa non è matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti che ritiene rilevanti, e può disporre d'ufficio ogni altro mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Le prove sono assunte nella stessa udienza in cui sono ammesse o, qualora ciò non sia possibile, in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

Il consulente tecnico, nominato dal giudice, risponde ai quesiti con dichiarazioni integralmente raccolte a verbale alla stessa udienza o ad altra immediatamente successiva. Qualora tuttavia appaia indispensabile che il consulente rediga una relazione scritta, il giudice fissa per il deposito un termine non superiore a venti giorni non prorogabile.

Esaurita l'assunzione delle prove, nella stessa udienza il giudice può disporre anche d'ufficio nuovi mezzi di prova, quando ne risulti necessaria l'assunzione a seguito delle prove già raccolte.

Le udienze di mero rinvio sono vietate. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza fissata ai sensi degli articoli 181, primo comma, e 309, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.

Art. 322-ter. - (*Querela di falso*). — Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento, osservando il disposto dell'articolo 65 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.

Art. 322-quater. - (*Decisione della causa*). — Quando la causa è matura per la decisione, il giudice di pace indica alle parti le questioni dibattute e le invita a precisare le conclusioni e a procedere nella stessa udienza alla discussione orale della causa.

Tuttavia, quando le parti ne fanno richiesta e il giudice di pace lo ritiene necessario, la discussione della causa può essere rinviata all'udienza immediatamente successiva e le parti possono essere autorizzate a presentare note difensive da depositare in cancelleria tre giorni prima dell'udienza.

Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo. Con la stessa sentenza pronuncia sulle spese del giudizio.

Unitamente al dispositivo, il giudice di pace può anche redigere e leggere la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. In ogni altro caso la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Art. 322-quinquies. - (*Esenzione fiscale ed esecuzione delle notificazioni*). — Gli atti del processo e i provvedimenti sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. Le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

Art. 322-sexies. - (*Conciliazione in sede non contenziosa*). — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta con ricorso o verbalmente al giudice di pace del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

Se è proposta verbalmente, il giudice redige di essa processo verbale ed effettua l'invito di cui al comma precedente.

Le parti possono anche, senza alcuna formalità, comparire insieme davanti al giudice per la conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, le parti, qualora ricorra la competenza del giudice di pace, possono d'accordo chiedere che si proceda immediatamente nelle forme contenziose. Il giudice fa redigere processo verbale della domanda dell'attore e delle eccezioni del convenuto, disponendo che il giudizio prosegua in conformità degli articoli 319 e seguenti.

Nell'ipotesi in cui sia applicabile l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudice, dopo la redazione del processo verbale, pone un termine per l'invio della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo 22 e fissa per il prosieguo la prima udienza immediatamente successiva al decor-

2^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

so del termine di sessanta giorni previsto nel suddetto articolo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma ».

È approvato.

Art. 22.

(Appello)

L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 339. - *(Appellabilità delle sentenze)*. — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace, quando il valore della causa non eccede le lire cinquecentomila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza ».

È approvato.

T E D E S C O T A T Ò . È nostra preoccupazione che « resti in piedi » la parte relativa al procedimento penale del disegno di legge n. 962, ossia gli articoli dal n. 32 al n. 36.

C O C O , relatore alla Commissione. La volontà della Commissione, che sta operando in sede redigente, è che la parte resti impregiudicata, per cui non viene espresso alcun voto, nè favorevole nè contrario.

P R E S I D E N T E . Gli articoli 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 22-5 e 22-6 e l'articolo 23-1 del testo proposto dalla Sottocommissione, recanti disposizioni per il procedimento davanti al giudice di pace per le cause di limitato valore e per il procedimento di conciliazione non contenziosa, vengono espunti dal testo.

Passiamo all'articolo 23, di cui do lettura:

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Cause civili pendenti)

Le norme previste dall'articolo 21 sono applicabili anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti. Quelli pendenti dinanzi al giudice conciliatore a tale data sono da questo trattati sino alla cessazione dell'ufficio, e quindi dal giudice di pace territorialmente competente.

Sono altresì trattati dal giudice conciliatore i giudizi instaurati dinanzi a lui dopo la data di entrata in vigore della presente legge, sino alla nomina del giudice di pace territorialmente competente. In tal caso è riconosciuto al giudice conciliatore il compenso previsto dall'articolo 10.

È approvato.

Art. 24.

(Norme particolari)

Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli uffici di conciliazione, contenute negli statuti regionali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione. Sono altresì fatte salve le disposizioni in materia di competenza contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392.

È approvato.

Art. 25.

(Abrogazione di norme incompatibili)

È abrogato il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

R I C C A R D E L L I . Non sappiamo se soltanto questo capo tratta del concilia-

2^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

tore. Forse sarebbe preferibile una dizione più generica: « Sono abrogate tutte le norme incompatibili... ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei far rilevare che la disciplina del giudice conciliatore è contenuta nel capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che deve essere comunque abrogato. Tutt'al più si potrebbe aggiungere nel testo l'indicazione di altre norme da abrogare, ma io pregherei la Commissione di voler lasciare l'articolo così come è.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25.

E approvato.

Art. 25-1.

(*Coordinamento*)

In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni « giudice conciliatore » o « vice conciliatore », o « ufficio di conciliazione » queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni « giudice di pace », « giudice di pace supplente » e « ufficio del giudice di pace ».

E approvato.

Art. 26.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 19 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Avverto che tale articolo è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla

Commissione bilancio nel proprio parere. Lo metto ai voti.

E approvato.

Art. 27.

(*Entrata in vigore*)

Nei dieci mesi successivi alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, i Consigli giudiziari, anche prima della cessazione dall'ufficio, per scadenza del termine, dei giudici conciliatori e dei vice giudici conciliatori in carica, provvedono alla nomina dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti nei modi e nelle forme di cui alla presente legge.

Per quanto non previsto dal comma precedente la presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In relazione alle modifiche precedentemente approvate, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « i Consigli giudiziari » con le altre: « il Consiglio superiore della magistratura » e, conseguentemente, la parola: « provvedono » con l'altra: « provvede ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

E approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

2^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

L'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge n. 524 sono così conclusi.

Ricordo che nel testo proposto dalla Sottocommissione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Istituzione del giudice di pace ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea; propongo che l'incarico sia affidato allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire resta conferito al senatore Coco.

Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 962 è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI